

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

... è facile!!

Cenni storici
e aspetti giuridici

a cura di
Massimo Romeo

Guida operativa

a cura di
Vincenzo Carollo

Aggiornato al
D.L n. 119/2019

2^a Edizione
2019

Tutti i diritti riservati

da una collaborazione tra



Commissione TribuTaria regionale
per la lombardia



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Prefazione

La guida operativa “Il Processo Tributario Telematico è facile!” è frutto della collaborazione di AIDC sezione di Milano con la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ed il team di lavoro dedicato, che mi preme ringraziare sin da queste prime righe per l’ottimo contributo tecnico e per il grande entusiasmo con cui hanno condiviso l’idea di realizzare insieme questo lavoro.

Il Processo Tributario Telematico è operativo in tutta Italia dal 2017 e a breve assumerà carattere di obbligatorietà; come tutte le innovazioni, specie quelle informatiche, avrà bisogno di tempo per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che si pone, sia in termini di semplificazione procedurale che di tempo necessario per gestire l’adempimento processuale e quindi, in ultima istanza, di durata del processo stesso.

Siamo certi che tutti i soggetti coinvolti (giudici, contribuenti, difensori, agenzie, società di riscossione) ne apprezzeranno, in un futuro speriamo prossimo, i benefici; ma come tutte le novità va studiata, capita, testata e forse anche in parte migliorata grazie alle esperienze di utilizzo da parte degli utenti.

E’ altrettanto evidente che il successo di un progetto così ambizioso come l’informatizzazione del processo tributario non possa prescindere anche da una proficua collaborazione tra pubblica amministrazione e professionisti: noi nel nostro piccolo ci abbiamo provato e questo è certamente uno dei casi in cui tale collaborazione ha funzionato molto bene, ne siamo orgogliosi.

L’obiettivo che, insieme alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ci siamo posti nell’immaginare questo lavoro, giunto alla sua seconda edizione, è stato proprio quello di realizzare una guida operativa da poter tenere sulla scrivania e che sia di aiuto per il commercialista (e l’utente in generale) nel percorso di conoscenza di S.I.Gi.T. - Sistema Informativo della Giustizia Tributaria - e delle sue videate, dei campi da compilare, dei formati ammessi, ...insomma dia una mano concreta.

Speriamo quindi che la Guida Operativa possa essere di aiuto, noi continueremo a lavorare con passione nell’interesse della nostra professione.

Edoardo GINEVRA

AIDC - SEZIONE DI MILANO

(Presidente)



Prefazione

Il presente lavoro è stato redatto da un team di colleghi della Commissione Tributaria Regionale per fornire il supporto a tutti gli utenti del processo tributario. Come da tradizione Milano affronta con serietà ed impegno la nuova modalità lavorativa, operativa in regime di facoltatività in Lombardia dal 2017 e obbligatoria dal primo luglio 2019.

L'uso della tecnologia quale strumento preferenziale di comunicazione nei rapporti fra cittadino e Pubblica Amministrazione è un percorso in continua evoluzione con il fine di semplificare la vita dei cittadini; anche la Direzione della Giustizia Tributaria ha perseguito questo scopo con l'introduzione del processo tributario telematico (PTT).

Con un semplice clic e una dotazione informatica non impegnativa, a qualunque ora del giorno e della notte, si potrà accedere al proprio fascicolo informatico.

Il grande impegno e l'accurata preparazione dei colleghi ha consentito di assistere tutti quanti siano in difficoltà o abbiano dubbi e che ci contattano in maniera capillare. In particolare abbiamo potuto intensificare i rapporti con l'AIDC, con cui stiamo condividendo degli incontri e questa pubblicazione, in costante aggiornamento e al passo con le variazioni del quadro normativo, sempre nell'intento di creare rapporti di collaborazione tra professionisti e pubblica amministrazione.

Solo dialogando e condividendo obiettivi e percorsi si possono superare le strette maglie della burocrazia per consentire a tutti di lavorare sereni, bene e nell'interesse del nostro paese.

Paola ALIFUOCO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

(Dirigente)



INDICE

CENNI STORICI E ASPETTI GIURIDICI

a cura di

ROMEO Massimo

GUIDA OPERATIVA

a cura di

CAROLLO Vincenzo



C.T.R. LOMBARDIA



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

cenni storici e aspetti giuridici

a cura di Massimo ROMEO

LA DIRETTRICE COMUNITARIA

Il Regolamento Ue ([n. 2015/2421](#) del 16/12/2016) :

- prevede il *ricorso massiccio alla tecnologia* e lo svolgimento di tutto il processo mediante l'utilizzo degli strumenti tecnologici disponibili in sede di giustizia digitale del paese membro;
- invita gli Stati membri a consentire l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza per il processo attraverso appropriate tecnologie al fine di garantire *l'equità del procedimento* in Europa;
- stabilisce che la fase orale di trattazione della causa, così come l'audizione dei testi, dovrà essere fatta, se richiesta, preferibilmente *in videoconferenza*, allo scopo di uniformare il procedimento europeo.



AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Il percorso di avvicinamento alle nuove procedure telematiche

- Il processo di informatizzazione della **Pubblica Amministrazione** inizia con la Legge 421 del 1992.
- Due sono i provvedimenti legislativi chiave che hanno ispirato e guidato la digitalizzazione anche del settore giustizia : il DPR 68/2005 (disciplinante l'uso della **Posta Elettronica Certificata**) e il D.lgs. 82/2005 (noto come **Codice dell'Amministrazione Digitale**) che presiede all'uso della telematica quale strumento privilegiato di comunicazione nei rapporti fra cittadini e P.A..
- Nel 2009 viene siglato un Protocollo d'Intesa e successivamente emanata una proposta di Regolamento che ha dato l'avvio alla fase sperimentale limitata alle sole Commissioni Tributarie della capitale.

- Cosa si intende per Processo Tributario Telematico ?

Si intende **l'automazione dei flussi informativi e documentali** nell'ambito del processo tributario attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.

- Quale la ratio sottesa?

Semplificare e snellire le procedure di notificazione fra le parti processuali, il deposito degli atti e le comunicazioni da parte degli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie , consentendo una notevole riduzione dei costi.

I vantaggi della procedura telematica

- **SEMPLICITÀ** : non necessita del download di alcun software, è sufficiente una connessione internet , un pc o altro dispositivo mobile (tablet/smartphone), un indirizzo di posta elettronica certificata, una firma digitale.
- **COMODITÀ** : è h24 , consente di depositare gli atti in qualsiasi ora del giorno e della notte ricevendo in tempo reale le ricevute di accettazione e deposito; permette di depositare gli atti processuali da qualsiasi parte del mondo.
- **ECONOMICITÀ** : consente di stampare gli atti della controparte direttamente da casa o dal proprio ufficio , evitando di recarsi presso le Commissioni Tributarie, nonché di usufruire del **regime di esenzione al pagamento dei diritti di copia** , come statuito dal Testo Unico Spese di Giustizia, a favore di chi estrae le copie direttamente dal fascicolo informatico.

L'INCENTIVO PER GLI AVVOCATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 marzo 2018 , n. 37

Contenente modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 1) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis – « **Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento *quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione* e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»; esenzione previsto per chi estrae le copie direttamente dal fascicolo informatico.**

Gli strumenti tecnologici fondamentali

La **PEC** è il sistema di notificazione che deve essere utilizzato per dare l'avvio alla controversia tributaria con modalità telematiche e le ricevute **di accettazione e di avvenuta consegna** costituiscono la prova legale che *assicura l'opponibilità a terzi del messaggio*.

L'indirizzo Pec è quello dichiarato nel ricorso o nel primo atto difensivo ed equivale **all'elezione del domicilio digitale**.

Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato l'indirizzo Pec deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi pubblicato nell'**INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata)**.

(continua)...



Gli strumenti tecnologici fondamentali

Per gli enti impositori l'indirizzo Pec è quello individuato dall'art. 47 c. 3 del d.lgs. 82/2005 pubblicato nell'**IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)**.

La Firma Digitale è la firma elettronica che deve essere utilizzata per depositare ogni singolo atto e documento del processo tributario telematico al fine di garantire la provenienza, l'autenticità e l'immodificabilità del contenuto ; la tipologia deve essere **CAdES-bes** (estensione file = *nome del file.p7m*).

L'EFFICACIA PROBATORIA DELLA FIRMA DIGITALE

articolo 24, comma 1, CAD e articolo 21 comma 2, CAD

La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

Il documento informatico sottoscritto con firma [...] digitale [...], formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, **ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile(*)**. L'utilizzo del dispositivo di firma digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

() Art. 2702 c.c. (Efficacia della scrittura privata) La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.*



NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO

- **D.lgs. 546/1992 (art.16bis) e art. 16 D.L. 119/2018 convertito con la L. 136/2018**
- **Decreto MEF del 23/12/2013 n. 163;**
- **D.D.G. delle Finanze del 4 agosto 2015;**
- **Circolare n. 2/DF dell' 11 maggio 2016;**
- **D.D.G delle Finanze, 30 giugno e 15 dicembre 2016;**
- **Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017.**

IL S.I.GI.T. E GLI APPLICATIVI

Il **S.I.GI.T.** (Sistema Informativo Giustizia Tributaria) è il cuore del processo tributario telematico.

E' una piattaforma tecnologica, accessibile dal web all'indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it, costituita dall'insieme delle risorse hardware e software mediante le quali viene trattata in via telematica qualsiasi tipo di attività relativa all'amministrazione della giustizia tributaria.

- **il PTT** (Per il deposito degli atti processuali);
- **il Telecontenzioso** (Per la ricerca e consultazione del fascicolo informatico).

Entrambi gli applicativi sono accessibili con le medesime credenziali ottenute in fase di registrazione.

LE SPECIFICHE TECNICHE DEL PTT

(art. 10 D.D.G. del 4 agosto 2015 e D.D.G. del 28/11/2017)

- **Ogni singolo atto e documento depositato non può avere una dimensione superiore a 10 mb ;**
- **il numero massimo è di 50 file allegati per ciascun deposito;**
- **la dimensione massima è di 50 MB per ogni deposito ;**
- **ogni singolo atto e documento prima di essere depositato deve essere firmato digitalmente (tipologia firma CAdES-bes, estensione file .p7m);**
- **l'atto principale (ricorso, appello...) deve essere nativo digitale (es. doc. word) e convertito in formato PDF/A (1a o 1b);**
- **gli allegati possono essere anche in formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalita' Fax).**
- **sia l'atto principale che gli allegati devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili.**

COMPATIBILITA' CON IL C.A.D. E CONSERVAZIONE

Articolo 2 comma 6 (C.A.D.)

Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, *in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.*

Articolo 43 comma 3 (C.A.D.)

I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e **sono conservati in modo permanente con modalità digitali**, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.

I PRINCIPI CARDINE DEL P.T.T.

- ▶ **La facoltatività**
- ▶ **L' ambito di applicazione**
- ▶ **Il dies a quo**
- ▶ **Il vincolo**
- ▶ **La relazione tra le fonti**

LA FACOLTATIVITA'

Dal 15 luglio 2017 il processo tributario telematico è operativo su tutto il territorio nazionale ma vige **il principio della facoltatività** di tale scelta (art. 16bis del D.lgs. 546/1992) fino a quando non sarà reso **obbligatorio (1° luglio 2019)**. In base a tale principio *ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali (cartacee) presso le Commissioni Tributarie ovvero con quelle telematiche (*)*; in sostanza, la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche per il deposito delle controdeduzioni. Nell'ipotesi in cui una parte (ricorrente/resistente) effettui il deposito telematico e l'altra parte (resistente/ricorrente) depositi con modalità cartacee il personale di Segreteria assicura l'acquisizione al fascicolo informatico degli atti e dei documenti cartacei (Circolare 2/DF 11-05-2016).

() interpretazione autentica ex art. 16 D.L. 119/2018*



L' AMBITO DI APPLICAZIONE

Come stabilito dal Regolamento (art. 3 c. 3) e dalle linee guida operative (art. 2 c. 2 D.D.G. 04 agosto 2015) le operazioni di registrazione e accesso al S.I.G.I.T., le notificazioni e comunicazioni, la costituzione in giudizio, la formazione e consultazione del fascicolo informatico, il deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato tributario **si applicano ai processi telematici instaurati innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.**

IL DIES A QUO

La procedura telematica si può utilizzare se la notifica del ricorso alla controparte è avvenuta a partire dal giorno di attivazione del P.T.T. nella Regione ove ha sede la Commissione Tributaria adita (D.D.G. 30 giugno e 15 dicembre 2016). Va precisato che per ricorso (Regolamento art. 1, lettera k) è da intendersi non solo la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio alla Commissione Tributaria Provinciale ma anche dei gravami successivi presentati alla Commissione Tributaria Regionale (appello, revocazione, ottemperanza, etc.). Pertanto, a titolo esemplificativo, può essere utilizzato il deposito telematico per la proposizione di un appello anche se la controversia ha avuto origine con il ricorso introduttivo notificato in data antecedente all'attivazione del PTT.

IL VINCOLO

(Art. 2 , comma 3, DM 163/2013)

«La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche del regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore».

LA RELAZIONE FRA LE FONTI

D.lgs. 546/1992 art. 16bis c. 3 (primaria)

«Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (regolamento) e dei successivi decreti di attuazione (linee guida e specifiche tecniche)».

Regolamento art. 2 c. 1 (secondaria)

«Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità indicate nel presente regolamento».

IL REGOLAMENTO E LE SPECIFICHE TECNICHE HANNO UN VALORE ESSENZIALMENTE NEUTRO, SI PONGONO ACCANTO ALLE NORME PROCESSUALI SENZA MODIFICARNE, INNOVARNE O INTEGRARNE I CONTENUTI PRECETTIVI (TAR NAPOLI SENT. 1694/2017)

- ▶ **La procura alle liti**
- ▶ **La prova delle notifiche**
- ▶ **L'attestazione di conformità**

LA PROCURA ALLE LITI:

- se il ricorrente è provvisto di firma digitale il «file-procura», nativo digitale e convertito in PDF/A, può essere sottoscritto digitalmente sia dal difensore che dal ricorrente (file=procura.pdf.p7m.p7m);
- se il ricorrente è sprovvisto di firma digitale la procura alle liti dovrà essere rilasciata su atto separato rispetto all'atto principale con firma autografa, autenticata analogicamente, scansionata dal difensore, firmata digitalmente e depositata come allegato dell'atto da depositare.

LA PROVA DELLE NOTIFICHE

(c.d. Scissione degli effetti della notificazione)

*“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata **la ricevuta di accettazione** prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata **la ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.”*

La norma processuale tributaria (art. 16 bis D.lgs. 546/1992) , richiamando quanto disposto dal DPR 68/2005 disciplinante l’uso della Pec, stabilisce che il momento di perfezionamento della notifica è quello della generazione della ricevuta di accettazione.

Andranno quindi depositate nel PTT la ricevuta di accettazione (il messaggio Pec che si riceve dal proprio gestore dopo l’invio della notifica) e **di avvenuta consegna** (il messaggio Pec che si riceve dopo l’invio della notifica da parte del gestore della casella del destinatario), **convertite in PDF/A e firmate digitalmente.**

L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(art. 22 , commi 2 e 3, C.A.D.)

« Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato»

«Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico....hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta». ()*

() Giova ricordare che è orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che è causa di inammissibilità non la mancanza dell'attestazione ma l'effettiva difformità tra il documento notificato e quello depositato.*

FAC-SIMILE ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avvocato

ATTESTA AI SENSI DI LEGGE CHE

- il file intitolato ‘mandatopdf.p7m’ contenente la scansione della procura alle liti relativa al contenzioso tributario avente ad oggetto l’annullamento dell’avviso di accertamento n. , tra, nata ila e residente ae l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di, rilasciata da, in data , da me controfirmata manualmente per l’autentica della firma, nonché firmata digitalmente, allegata al presente deposito è conforme all’originale analogico in mio possesso;
- il seguente file intitolato ‘ricorsopdf.p7m’ contenente il ricorso sottoscritto digitalmente, allegato al presente deposito, è conforme all’originale inviato a mezzo posta elettronica certificata il 8.10.2018 dall’indirizzo PEC@.....it, all’indirizzo PEC dp.....;
- la ricevuta completa di accettazione (Ricevuta di accettazione.....pdf.p7m) e la ricevuta completa di avvenuta consegna (Ricevuta di avvenuta consegna....pdf.p7m) sono conformi ai documenti informatici da cui sono estratte e presenti nella PEC inviata il dall’indirizzo PEC@.....it, all’indirizzo PEC dp....@....agenziaentrate.it

Milano,

(Firmato digitalmente)



INTERVENTO NORMATIVO SULLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE

**Art. 16 D.L. fiscale (n.
119/2018) collegato alla
legge di bilancio 2019**

SULLE COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA

- «la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte»
- «nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria»

LE ECCEZIONI ALLA REGOLA

- «le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, **notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche**, secondo le disposizioni contenute nel DM 163/2013 e nei successivi decreti di attuazione;
- «**i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica** ai sensi dell'articolo 12, comma 2, **hanno facoltà di utilizzare**, per le notifiche e i depositi, **le modalità telematiche...**, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

(continua)...

LE ECCEZIONI ALLA REGOLA

«In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio, se la questione sorge in udienza, **con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse** da quelle telematiche»

POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

«Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD)»

(continua) ...

POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

«Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 163/2013 o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria....equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria»

(continua) ...

POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

«la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità... equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico

«l'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia»

«nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali

(continua) ...

POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

«in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi I-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994; tali soggetti...nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale».

L' UDIENZA A DISTANZA

«La partecipazione delle parti all'udienza pubblica.....*può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo*, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto.

(continua) ...



L'UDIENZA A DISTANZA

«*Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze... sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. *Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza*»*

LA COPIA DI CORTESIA

(LO STATO DELL'ARTE E I PRECEDENTI NELLE ALTRE GIURISDIZIONI)

Delibera n. 98/2019 CPGT (seduta del 22 gennaio 2019)

*«...occorre considerare quanto meno la necessità di prevedere, con una apposita circolare (da parte del MEF) , la possibilità di ottenere la disponibilità, a richiesta, di copie cartacee informali degli atti o dei documenti depositati telematicamente, affinché l'aumento, già minimale, non sia in parte “vanificato” nella spesa di carta e cartucce per stampanti. La messa a disposizione del giudice di tali copie, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce una soluzione ovvero una prassi organizzativa sovente già adottata a livello locale ed altresì prevista nei protocolli di intesa relativi al processo telematico nell’ambito della **Giustizia ordinaria**.*

Nel **Processo Amministrativo** ha operato invece la previsione di cui all’art. 7, comma 4, d. l. 31 agosto 2016, n. 168 “ A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche *deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico*”.

(continua) ...



LA COPIA DI CORTESIA

«...In considerazione dell'eccezionalità del momento ed anche a prescindere dall'esistenza o meno delle prassi sopra indicate, dovrà essere sempre assicurata da parte della segreteria (ove il giudice ne faccia richiesta), la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di file di grandi dimensioni...»

(DE IURE CONDENDO)

SINTESI DELLA GIURISPRUDENZA



SULL'INTERPRETAZIONE DEL REGIME DI PIENA FACOLTATIVITA'

- **Ctp Reggio Emilia 245/2017**
- **Ctp Foggia 1981/2017**
- **Ctp Rieti 9/2018**
- **Ctp Latina 268/2018**
- **Ctr Toscana 1377/2017**

► **in contrasto**

- **Ctp Foggia 104/2018**
- **Ctp Padova 253/2018**
- **Ctr Campania 4332/2018**
- **Ctr Abruzzo 346/2018**
- **Ctr Toscana 780/2018**
- **Ctr Emilia-Romagna 1908/18**

► **a favore**

L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 16BIS CONTENUTA NELL'ART. 16 DEL D.L. 119/2018, CONV. NELLA LEGGE 136/2018, HA « SPAZZATO VIA» TUTTI I DUBBI SOLLEVATI DA ALCUNE SENTENZE DI MERITO CIRCA L'INTERPRETAZIONE DEL REGIME DI FACOLTATIVITA' DI UTILIZZO DELLE NUOVE PROCEDURE TELEMATICHE, CHE HANNO CREATO DEI VINCOLI TALORA CON RIFERIMENTO AL RITO PRESCELTO NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO , TALVOLTA A QUELLO UTILIZZATO DALLA CONTROPARTE.

« L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita' prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalita' prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche». ►

→ Recepimento dell'interpretazione autentica sul regime di facoltatività

(CTR Lazio n. 678/2019 del 12-2-2019)

«La notifica dell'atto d'appello tramite posta elettronica certificata (Pec) è valida anche se nel precedente grado di giudizio il processo era iniziato in modalità cartacea».

Una delle prime pronunce che ha dato rilevanza, **anche per il passato**, alla norma di interpretazione autentica contenuta nel decreto fiscale con la quale si è posto fine all'irrilevanza processuale, nelle more della facoltà di utilizzo del processo tributario telematico , della scelta di notificare gli atti di appello e costituirsi mediante il rito telematico e, quindi, in modalità diversa (cartacea) rispetto a quella scelta dal ricorrente che aveva introdotto il giudizio.

Non valida la notifica via Pec se il processo non è telematico.

(Cass. Ord. 18321/2017)

«Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del “*processo tributario telematico*”. La Corte Suprema ha chiarito che, in mancanza di tale presupposto, la notifica elettronica *non è conforme ad alcun modello legale e deve ritenersi giuridicamente inesistente* e, come tale, non suscettibile di sanatoria.

La notifica via pec non è giuridicamente inesistente.

(CTR Lombardia 5082/2017* e 349/2019**)

*«La notifica dell'appello, effettuata ai difensori della parte privata, i quali essendo avvocati ed appartenendo ad un ordine professionale devono obbligatoriamente disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata sin dal novembre 2009, non può considerarsi inesistente». «È noto il principio in base al quale la notifica di un atto è inesistente nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità».

** In tema di giustizia digitale, *al di là dell'interpretazione autentica dell'articolo 16bis, comma 3, del rito tributario data di recente dal legislatore con l'articolo 16 del Dl 119/2018, la notifica telematica dell'appello è da considerarsi comunque valida* in applicazione del principio del ragionevole affidamento, in quanto avvenuta utilizzando l'indirizzo di posta elettronica indicata dalle controparti negli atti difensivi, costituente elezione del domicilio digitale.

La necessità della firma digitale riguarda gli atti del processo e non la cartella di pagamento

(CTR Lombardia 4754/2018)

«L'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica, per cui non è dovuta un'attestazione di conformità e diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato p7m; *infatti il carattere imm modificabile p7m riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale*».

SULLE PROCEDURE DI NOTIFICA E DEPOSITO

IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE

Il ricorso notificato via Pec dopo le 21 del giorno di scadenza è tardivo

(Cass. 21915/2017 - 28864/2018 - 32662/2018)

«Il ricorso per Cassazione notificato dal difensore tramite PEC dopo le ore 21 del giorno di scadenza deve essere considerato tardivo»

L'art. 147 c.p.c. (come disposto dall'art. 16 septies del Decreto Legge 179/2012) *si applica anche alle notifiche tramite Pec ex L. 53/94 e pertanto la notifica dopo le 21 si perfeziona il giorno successivo.*

La regola posta secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, *ha la funzione di disciplinare espressamente i tempi relativi al corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela di un diverso e meritevole interesse, qual è quello di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali.*

Per il notificante la notifica fra le 21 e le 24 del giorno di scadenza si perfeziona nello stesso giorno

(Corte d'appello di Bari sent. n. 1264/2018)

Secondo la Corte pugliese il generale divieto di notifica « notturna» è stato posto a tutela del riposo del destinatario e la sua violazione costituisce una mera irregolarità e non un'ipotesi di nullità.

La consegna « fuori orario» non impedisce infatti sia la legale ed effettiva conoscenza dell'atto, sia la costituzione del rapporto giuridico processuale; tale lettura della norma è perfettamente aderente al c.d. principio di scissione degli effetti della notificazione.

La giustizia italiana anche online chiude alle ore 21

(Cass. - ord. n. 7079 del 21/03/2018)

Per rimediare a problemi ed incomprensioni circa la possibilità che offre la tecnologia di poter operare fino alla mezzanotte del giorno di scadenza , **la Corte di cassazione ricorda che la tecnologia non può diventare un aggravio.** Mentre per gli adempimenti cartacei vale il momento in cui l'atto è affidato all'ufficio postale (Corte costituzionale 447/2002), ***per le notifiche telematiche la Cassazione impone il rispetto degli orari posti dall'articolo 147 del codice del processo civile. Tale norma***, (modificata dalle leggi 221 del 2012, 90 del 2014 e 179 del 2016), **prevede che le notifiche possano avvenire solo tra le 7 e le 21: dopo le 21, le notifiche si intendono effettuate alle sette del giorno successivo.**

« La notifica digitale avvenuta dopo le 21 è equiparata all'eventuale accesso fisico dell'ufficiale giudiziario nello stesso orario: se ciò avvenisse vi sarebbero seri problemi per il diritto al riposo ed al normale ritmo della vita» . La notifica telematica, pervenendo e giacendo nella casella Pec del destinatario anche in orari notturni, non comporterebbe forse un allerta fisico, ma causerebbe gli stessi affanni, per l'incertezza dovuta al continuo controllo, anche in orari da destinare al riposo.

Alla Consulta le notifiche via PEC «serali»

(Corte d'Appello Mi - ord. del 16/02/2017)

La Corte d'Appello di Milano ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità relativa all'interpretazione dell'art. 16-septies del DL 179/2012 che , in materia di notificazioni a mezzo PEC, prevede: *“La disposizione dell'articolo 147 del c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo»*. Secondo la Corte di Milano la disposizione andrebbe interpretata nel senso che la notifica a mezzo PEC effettuata l'ultimo giorno utile dopo le 21 si considera perfezionata il giorno successivo solo per il destinatario e non per il notificante. Secondo il giudice milanese in caso di notifica effettuata l'ultimo giorno utile non c'è ragione di posticipare al giorno successivo la notificazione a mezzo PEC compiuta dopo le 21, atteso che la ratio della norma è unicamente di tutelare il riposo del soggetto destinatario tra le 21 e le 7 e non di limitare l'attività difensiva.

Corte costituzionale

sentenza n. 75 del 09 aprile 2019

ILLEGGITTIMO LO SLITTAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA NOTIFICA TELEMATICA, EFFETTUATA DOPO LE ORE 21, ALLE 7 MATTINO SUCCESSIVO

La Consulta pone fine alla «querelle» e chiamata in causa sul punto dall'ordinanza di rimessione della Corte d'Appello di Milano del 16 febbraio 2017 ha deciso dando rilievo *alla compressione del diritto di difesa del mittente*. I giudici costituzionali nel percorso motivazionale hanno richiamato la *ratio legis* del divieto ovvero la tutela del destinatario e del suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. «*Ciò appunto, dice testualmente la Corte, giustifica la fictio contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica, effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna), è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo*».

(continua)...



Nei riguardi del mittente, però, la limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica risulta ingiustificata in quanto, senza nessuna giustificazione di funzionalità alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante la tecnologia lo consenta, viene di fatto impedito di utilizzare il termine utile per la propria difesa. *La norma de quo*, aggiungono i giudici, *è irrazionale, in quanto*, nella sostanza, *non tiene conto della differenza tra canale tradizionale e telematico* per l'effettuazione della notifica, visto che il primo si basa su un meccanismo comunque legato all'apertura degli uffici, cosa da cui invece prescinde del tutto la notificazione telematica.

Se il rito di merito è telematico la sentenza impugnata in Cassazione deve essere depositata secondo il rito cartaceo.

(Cass. Sent. n. 26520/2017)

«E' improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 (2° comma, n. 2 , cpc), in ragione del mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, nonostante l'originale sia stato formato digitalmente».

Nel giudizio di cassazione il deposito non può che avere ad oggetto documenti in formato analogico (cartaceo), poiché l'applicabilità della disciplina del processo telematico nel grado di legittimità è limitata alle sole comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie (l'art. 16-bis, comma 9-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Pertanto l'onere imposto dall'art. 369 cpc deve essere adempiuto mediante **il deposito di una copia cartacea della sentenza impugnata**, asseverata dallo stesso difensore dei ricorrenti come conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico.

La copia del provvedimento e del messaggio Pec sono insufficienti senza attestazione di conformità.

(Cass. Ord. 9199/2018)

In tema di ricorso per cassazione, in caso di notificazione della sentenza a mezzo Pec, il difensore deve depositare in cancelleria la copia analogica del messaggio Pec e della relata di notifica del provvedimento impugnato con le necessarie attestazioni di conformità.

E' improcedibile il ricorso per Cassazione senza l'attestazione di conformità della sentenza all'originale digitale.

(Cass. Sent. n. 5588/2018)

«E' improcedibile il ricorso per cassazione , ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura civile (II comma, n. 2), se presso gli Uffici della Suprema Corte viene depositata una copia analogica del provvedimento impugnato, estratto dal fascicolo informatico, e della relata della notifica effettuata tramite Pec, in carenza della prescritta attestazione di conformità all'originale digitale».

Procedibile il ricorso per Cassazione con l'attestazione di conformità del legale in procura speciale nel giudizio d'appello (c.d. ultrattività del mandato)

(Cass. Sent. n. 10941/2018)

La Cassazione torna a pronunciarsi sull'annoso problema dell'attestato di conformità tra copia digitale e cartacea, indispensabile per non incappare nell'improcedibilità prevista dall'articolo 369, comma 2, del codice di rito civile.

«Il difensore che ha assistito la parte in appello può attestare, in caso di sentenza redatta in formato digitale, la conformità della copia analogica prodotta per la Cassazione e può farlo anche se il cliente gli ha conferito una procura speciale per quel singolo grado, perché il potere di rappresentanza resta fino a quando l'assistito non conferisce il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro legale».

Sì alla notifica via PEC del ricorso per Cassazione anche se l'estensione del file non è in «pdf»

(Cass. sentenza 15984/2017)

Valido il ricorso per cassazione contro una sentenza tributaria se viene notificato a mezzo PEC presso il difensore domiciliatario del contribuente in «estensione.doc» anziché in «formato pdf» . **Non rileva il tipo di formato inviato cioè «doc» anziché «pdf»** nella modalità della posta elettronica certificata **per aver comunque tale notifica prodotto il risultato della conoscenza dell'atto** e determinato così il raggiungimento dello scopo legale per essere difesa la controparte con la presentazione del controricorso.

Nessuna nullità per le omissioni sull'attestazione di conformità

(Cass. 14369/2018)

Il ricorrente eccepiva, in sede di memoria difensiva, la nullità della notificazione del controricorso effettuata dalla società resistente per la violazione dell'art. 19-ter, comma 1, delle specifiche tecniche del PCT nella parte in cui prevede che l'attestazione di conformità deve contenere “una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file”. La suprema Corte ha disatteso l'eccezione di nullità della notificazione sollevata dal ricorrente rilevando che *“la mancata indicazione del nome del file costituisce, infatti, una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell'articolo 11 della legge 53/1994. L'articolo 11, infatti, nel disciplinare le ipotesi di nullità della notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale prevede che “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.*

Al Primo Presidente la valutazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo

(Cass. Civile Ordinanza interlocutoria 31/08/2017 n° 20672)

La sesta sez. civile della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 20672 del 31 agosto 2017 ha rimesso gli atti processuali al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite su una questione di particolare rilevanza, per la quale ancora non si è consolidato un preciso orientamento della giurisprudenza di legittimità, rappresentata dalla necessità di valutare la regolarità della notifica di un controricorso di parte avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre file in formato ".pdf" e non ".p7m" e quindi da ritenersi privi di firma digitale.

(continua)...

Il Collegio ritiene che non può trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo *perché l'osservanza delle specifiche tecniche sul confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe attenersi all'esistenza stessa dell'atto.*

Il contrasto nasce dalle diverse caratteristiche delle due tipologie di firma digitale ammesse: PAdES-BES o CAdES-BES (Prov. 28/12/2015 DGSIA/Giustizia).

La **PAdES-BES** è nota come “firma PDF” e consente di firmare solo documenti di tipo PDF.

La **CAdES-BES** consente l'apposizione della firma digitale al file in cui il documento originale è creato in formato diverso da quello “pdf” e con estensione “p7m”.

Il Collegio ritiene che solo la seconda (CAdES-BES) possa garantire l'autenticità del file originale.

GLI INTERVENTI DELLE
SS.UU.

La risposta delle SS.UU. – Va bene sia la CAdES che la PAdES (*) - L'istituto della sanatoria (art. 156 cpc) «fuori» dall'esame della questione.

(Cass. SS.UU. 27/04/2018 n° 10266)

Secondo il diritto dell'UE (regolamento «eIDAS" e la conseguenziale decisione esecutiva Comm. UE, 2015/1506) e le norme, anche tecniche, di diritto interno, **le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti**, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.

(*) Un nulla di fatto sull'altra questione sottoposta , ovvero l'applicabilità del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo in caso di ipotetica violazione di specifiche tecniche , in quanto considerato dalle SS.UU. *«non strettamente rilevante nella decisione della fattispecie in esame»*.

Legittima la procura telematica «separata» (SS.UU. 10266/2018)

Le SS.UU. affermano *la legittimità della procura conferita al difensore su supporto cartaceo, da questi digitalizzata (copia informatica), autenticata con firma digitale e trasmessa attraverso gli strumenti telematici per la costituzione.*

Viene richiamato l'art. 18 D.M. n. 44 del 21/02/2011:

« La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. Tale disposizione si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine».

Procedibile il ricorso per cassazione anche senza attestazione (prevalenza della sostanza sulla forma)


(Cass. SS.UU. n. 22438/2018)

«Il deposito in cancelleria, nel termine di 20 giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione (nativo digitale) e notificato via pec, senza attestazione di conformità o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità». Ciò sia qualora il controricorrente (costitutosi tardivamente) depositi copia analogica del ricorso autenticato dal proprio difensore, sia nel caso in cui non ne abbia contestato la conformità all'originale notificato.

Le SS.UU. chiariscono anche che se il destinatario della notificazione via pec del ricorso nativo digitale rimane solo intimato, il ricorrente potrà depositare l'asseverazione sino all'udienza di discussione o camera di consiglio. Solo in assenza potrà essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

La posta elettronica certificata «salva» il ricorso di legittimità (Cass. SS.UU. n. 8312/2019)

Il giudizio di legittimità, al momento, si muove ancora in «un ambiente analogico» e non digitale; la S.C., pertanto, non può compiere verifiche sull'atto processuale *c.d. nativo digitale* (cosa che, al contrario, può fare agevolmente la parte con un semplice adempimento). Quindi è *procedibile il ricorso anche se la sentenza impugnata e notificata via Pec è depositata tempestivamente ma in copia semplice e non autenticata, laddove il controricorrente non la disconosca oppure quando il ricorrente procede all'asseverazione ora per allora*, depositando la dichiarazione di conformità all'originale fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. La comunicazione via pec del testo integrale della decisione, a cura della cancelleria, consente di verificare d'ufficio che l'impugnazione è tempestiva.



guida operativa

a cura di Vincenzo CAROLLO

1. Caratteristiche Generali
2. Registrazione e accesso al servizio
3. Deposito telematico degli atti
4. Controlli e anomalie
 - Servizio di Verifica e Conversione *new!*
5. Fascicolo informatico e consultazione
 - Consultazione pubblica della controversia *new!*
 - Accesso temporaneo agli atti *new!*
6. Appendici
 - La procura alle liti
 - La firma digitale
 - La PEC
 - Il formato PDF/A
 - Il futuro prossimo
 - La normativa di riferimento

Dal 15 luglio 2017 è attivo su tutto il territorio nazionale il Processo Tributario Telematico (PTT)

Il sito di riferimento è:

www.giustiziatributaria.gov.it



www.giustiziatributaria.gov.it



Per utilizzare i servizi del Processo Tributario Telematico è sufficiente connettersi al sito della giustizia tributaria, raggiungibile dal proprio computer, ma anche da tablet e smartphone. Si opera quindi direttamente online, senza software da scaricare e da aggiornare, o abbonamenti da pagare.

I servizi del PTT sono operativi per l'intera giornata e per 365 giorni l'anno



Prima fase attuativa: Facoltatività del Processo Tributario Telematico

Per questa prima fase attuativa del PTT e fino al 1° luglio 2019 vige il principio della facoltatività tra modalità di deposito telematica e cartacea, sia per il ricorrente/appellante, sia per la parte resistente



Obbligatorietà del PTT

(dal 1° luglio 2019)

Dal 1° luglio 2019 il Processo Tributario

Telematico diventa obbligatorio

Ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, per tutti i ricorsi e gli appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019, si dovrà ricorrere obbligatoriamente alla modalità di deposito telematica, limitando la possibilità del deposito cartaceo solo ai contribuenti che decidono di stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore abilitato, per le controversie con un valore di lite fino a tremila euro.

GLI STRUMENTI NECESSARI:

1) CONNESSIONE AD INTERNET



2) LA FIRMA DIGITALE



Formati ammessi:

CADES – BES (.p7m) **SI**

PADES – BES **NO**

XADES – BES **NO**

3) PEC


Posta Certificata

Individuazione PEC
controparte

ENTI IMPOSITORI:
IPA

(www.indicepa.gov.it)

PRIVATI:
INI-PEC
(www.inipec.gov.it)




REGISTRAZIONE E ACCESSO AL SERVIZIO

Per accedere alle funzionalità del **PTT** è necessario registrarsi e ottenere così le credenziali di ingresso al sistema, ossia:

- **User-ID:** nickname per cittadini e professionisti; codice fiscale del soggetto abilitato per gli enti impositori;
- **Password:** codice alfanumerico scelto dall'utente a seguito del cambio della password rilasciata dal sistema.



registrazione

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Per accedere al SIGIT devi essere in possesso delle credenziali.

Ti sei già registrato?

Per utilizzare le credenziali rilasciate dal sistema accedi tramite la sezione **Identificazione utente**.

Per utilizzare l'accesso tramite la Carta Nazionale dei Servizi che hai registrato [clicca qui](#)

Se non sei utente del SIGIT [registrati](#)

NUMERO VERDE
Numero Verde
800 051 052

Contattare il numero verde
dal lunedì alle 8:00 alle 20:00 dal martedì al venerdì
dal lunedì alle 8:00 alle 20:00 sabato

Identificazione con SPID

[Entra con SPID](#)

Identificazione Con Credenziali

UserID:

Password:

[Entra](#)

Per effettuare il cambio password:

- [Professionisti e Cittadini](#)
- [Enti Impositori](#)

accesso

1/4

Registrazione al PTT

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) > Registrazione utente al PTT

REGISTRAZIONE UTENTE AL PTT

Compilare tutti i campi e proseguire...

Inserendo i dati richiesti, verranno visualizzati i primi quattro caratteri della password. La seconda parte, sempre di quattro caratteri indispensabile per completare il codice ed accedere ai servizi telematici, verrà recapitata tramite PEC.

Si ricorda che oltre ai dati richiesti sulla pagina è necessario allegare il modulo di richiesta di registrazione, la scansione del documento d'identità e del documento di iscrizione all'ordine in formato PDF firmato con firma digitale.

La password di otto caratteri nasce scaduta. Per accedere al S.I.Gi.T. è quindi necessario effettuare un aggiornamento della password tramite apposito link "Cambio password". La nuova password, scelta dall'utente, sarà poi utilizzata per l'accesso ai servizi.

* = campo obbligatorio

Tipo utente*:	<input type="text" value="CONTRIBUENTE/CITTADINO"/>
Codice fiscale*:	<input type="text" value="CRLVCN72B03G273M"/>
Cognome*:	<input type="text" value="CAROLLO"/>
Nome*:	<input type="text" value="VINCENZO"/>
Indirizzo*:	<input type="text" value="VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>
C.A.P.*:	<input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>
Provincia*:	<input type="text" value="MI"/>
Città*:	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>
Stato*:	<input type="text" value="ITALIA"/>
Numero di telefono*:	<input type="text" value="0693832131"/>
Numero di cellulare*:	<input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>
Indirizzo PEC*:	<input type="text" value="vincenzo.carollo@XXXXXXXXXX"/>
Modulo di richiesta firmato*:	<input type="text"/> <input type="button" value="Sfogliare..."/> <input type="button" value="Download Modulo"/>
Documento d'identità*:	<input type="text"/> <input type="button" value="Sfogliare..."/>

Nel caso di **registrazione utente con CNS** (solo professionista e cittadino) occorre inserire, quando richiesto dal sistema, la CNS/TS-CNS nell'apposito lettore di Smart Card



2/4

Registrazione al PTT

* =campo obbligatorio

Tipo utente*:

Numero iscrizione all'ordine*:

Codice fiscale*:

Cognome*:

Nome*:

Indirizzo*:

C.A.P.*: Provincia*:

Città*:

Stato*:

Numero di telefono*: Numero di cellulare*:

Indirizzo PEC*:

Modulo di richiesta firmato*: [Sfoggia...](#) [Download Modulo](#)

Documento d'identità*: [Sfoggia...](#)

Documento d'iscrizione all'ordine*: [Sfoggia...](#)

Scaricare il modulo di richiesta, compilare e firmare digitalmente prima di allegarlo al modulo di registrazione

Anche la scansione del documento di identità e del documento di iscrizione all'ordine (quest'ultimo non obbligatorio) vanno allegati, previa apposizione della firma digitale

3/4

Registrazione al PTT



PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) > Registrazione utente al PTT

REGISTRAZIONE UTENTE AL PTT

L'operazione è stata eseguita con successo.

Questi sono i dati relativi alla sua richiesta di registrazione:

Codice registrazione: XXXXXXXXXXXX

Nickname: XXXXXXXXXXXX

Primi quattro caratteri della password: XXXXXXXXXXXX

La preghiamo di stampare o di prendere nota del proprio codice di registrazione, del nickname e dei primi quattro caratteri della password generata dal sistema.

Al termine della procedura automatica di registrazione le saranno inviati i secondi quattro caratteri della password tramite una e-mail all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) da lei fornito.

Una volta ricevuta l'e-mail di conferma, potrà accedere al sistema utilizzando le proprie credenziali di accesso.


[Stampa credenziali](#)

Al termine dell'operazione, il sistema restituisce un messaggio riepilogativo dei dati di registrazione e primi quattro caratteri della password; i rimanenti quattro caratteri saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica inserito

4/4 Registrazione al PTT

La password di otto caratteri rilasciata dal sistema informatico è provvisoria e va immediatamente aggiornata tramite il servizio di self-service nella pagina di registrazione al PTT, opzione "*Cambio password*".

La nuova password, scelta dall'utente, consentirà l'accesso alle funzionalità del **PTT** (deposito degli atti) e del **Telecontenzioso** (consultazione fascicolo informatico).



Attenzione:

Aprire sempre l'allegato per verificare se la registrazione è andata a buon fine

Cambio Password

Per il cambio password basta andare nell'area:
«*Gestione utenza Professionisti e Cittadini*»

Direzione della Giustizia Tributaria



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

trovi in: [Home](#) > Cambio Password

CAMBIO PASSWORD

Funzionalità di cambio password.

La password deve rispettare le seguenti password policy:

deve avere una lunghezza compresa fra gli 8 e i 15 caratteri

Deve contenere caratteri appartenenti ad almeno 3 delle seguenti 4 categorie:

lettere maiuscole dell'alfabeto inglese: A-Z

lettere minuscole dell'alfabeto inglese: a-z

numeri: 0-9

simboli non alfanumerici: ! @ # % () + - = [] ; ? . { }

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Nickname*:

Password*:

Nuova password*:

Ridigitare la password*:

[Cambia Password](#)

Identificazione Con Credenziali

UserID:

Password:

[Entra](#)

Per effettuare il cambio password:

- [Professionisti e Cittadini](#)
- [Enti Impositori](#)

Reset Password

Direzione della
Giustizia Tributaria



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) > Reset password

■ RESET PASSWORD

Funzionalità di reset della password.

Tale funzionalità permette di resettare la propria password. Una volta inseriti Nickname e Codice fiscale è disponibile anche la modalità di verifica con le domande e risposte di sicurezza inserite.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Nickname*:

Codice fiscale*:

Modalità di verifica*:

Numero di Tessera Sanitaria*:

Data di scadenza della Tessera Sanitaria*:



Reset password

In caso di problemi con il cambio password (es, in caso di smarrimento), è possibile procedere con il *reset password* nell'area: «Gestione utenza Professionisti e Cittadini»



C.T.R. LOMBARDIA



AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Adesso è possibile accedere ai servizi del PTT anche con SPID

Il portale della
**GIUSTIZIA
TRIBUTARIA**



Il portale della Giustizia Tributaria



SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.


Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore.

Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

[Maggiori informazioni](#)

[Non hai SPID?](#)

[Serve aiuto?](#)



AgID Agenzia per
l'Italia Digitale



C.T.R. LOMBARDIA



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Assistenza on line: numero verde

Sul Portale è pubblicato un numero verde

800 051 052

ad uso degli utenti ed attivo in determinate fasce orarie dal lunedì al sabato; è anche consultabile un sito di assistenza



NUMERO VERDE

Numero Verde
800 051 052

Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

Il portale della
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

HOME | MAPPA | ASSISTENZA | AREA RISERVATA
CERCA

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA | GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO | COMMISSIONI TRIBUTARIE | SERVIZI E MODULISTICA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
RASSEGNA SENTENZE TRIBUTARIE
SPESE DI GIUSTIZIA
ANALISI STATISTICHE

Assistenza Online

Documentazione Economica e Finanziaria a cura del CERDEF

NUMERO VERDE
Numero Verde
800 051 052
Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

IN PRIMO PIANO

Statistiche | Eventi | Sentenze

RASSEGNA SENTENZE TRIBUTARIE DEL 1 MARZO 2016
29 febbraio 2016

- [Inesistenza della notifica in Italia al contribuente residente in un paese estero appartenente alla "black list"](#), Sentenza del 02/02/2016 n° 13/01 - Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia
- [Giudicato esterno e diversi periodi di imposta](#), Sentenza del 27/01/2016 n° 177/05 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- [Spettanza dei benefici "prima casa" in caso di acquisto per usucapione](#), Sentenza del 14/01/2016 n° 72/21 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- [L'insorzio necessario in caso di impresa familiare](#), Sentenza del 11/12/2015 n° 2182/04 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

VARIAZIONE ORARI CTP PRATO
29 febbraio 2016

Si comunica che la CTP di Prato varierà gli orari di apertura al pubblico dal 1° marzo 2016. Per conoscerli si può consultare la pagina relativa alla Commissione tramite il seguente [link](#).

7 MARZO 2016 - INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO ANNO 2016 - CASERMA "SANTE LARIA" - SALONE D'ONORE - ROMA
26 febbraio 2016

Il giorno lunedì, 7 marzo 2016, alle ore 10.00, presso il salone d'Onore della Caserma "Sante Laria", Piazza Armellini 20, Roma, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario per la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio.

VARIAZIONE ORARI CTP ANCONA
17 febbraio 2016

Si comunica che la CTP di Ancona ha variato gli orari di apertura al pubblico. Per conoscerli si può consultare la pagina relativa alla Commissione tramite il seguente [link](#).

RASSEGNA SENTENZE TRIBUTARIE DEL 15 FEBBRAIO 2016
12 febbraio 2016

- [Richiesta di recupero del credito estero dopo 5 anni dalla formazione del titolo esecutivo](#), Sentenza del 27/01/2016 n° 101/34 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- [Assoggettabilità all'imposta unica sulle scommesse dei Centri Trasmissione Dati](#), Sentenza del 12/01/2016 n° 25/28 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- [Spese di lite nel processo tributario](#), Sentenza del 24/12/2015 n° 2519/3 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

RASSEGNA SENTENZE TRIBUTARIE DEL 1 FEBBRAIO 2016
29 gennaio 2016

- [TARSU: incompetenza della giunta comunale a deliberare su istituzione e successivi adeguamenti del tributo](#), Sentenza del 08/01/2016 n° 23/1 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia



Assistenza on line: i video

Home / Assistenza online Portale di Giustizia Tributaria

Area video



Assistenza online Portale di Giustizia Tributaria

Pillole formative

1. [Introduzione](#)
2. [Registrazione e Autenticazione](#)
3. [Deposito Ricorso Telematico](#)
4. [Deposito Appello Telematico](#)
5. [Deposito Atti successivi - Controdeduzioni Ricorso](#)
6. [Deposito Atti successivi - Controdeduzioni Appello](#)
7. [Deposito Atti successivi - Controdeduzioni Appello Incidentale](#)
8. [Deposito telematico documenti successivi ricorso-appello](#)
9. [Gestione schede NIR](#)
10. [Compilazione web e deposito cartaceo Ricorso](#)
11. [Deposito cartaceo Appello](#)
12. [Deposito cartaceo Appello Incidentale](#)



Sono stati realizzati e resi consultabili dei video che descrivono come ci si registra al PTT, come si compilano le schede e come si effettua il deposito telematico degli atti



DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#)

Nuova compilazione

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado

Commissione tributaria provinciale di*:

Tipologia di deposito*:


Tipologia procedimento*:
SELEZIONA
ATTO DI OPPOSIZIONE DI TERZO
ATTO INTERVENTO VOLONTARIO
ISTANZA PER MISURE CONSERVATIVE
ISTANZA SOSPENSIONE SENTENZA ART.373 C.P.C.
RICORSO
RICORSO IN RIASSUNZIONE
RICORSO PER OTTEMPERANZA
RICORSO PER REVOCAZIONE
RICORSO PER RICUSAZIONE

Completamento e interrogazione

Compilazione via web

- [Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)
- [Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)

**Individuazione della
Commissione Tributaria
(Provinciale/Regionale)**



**Tipologia
procedimento**

Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado

Commissione tributaria regionale di*:


Tipologia di deposito*:

Tipologia procedimento*:
SELEZIONA
APPELLO
ATTO DI OPPOSIZIONE DI TERZO
ATTO INTERVENTO VOLONTARIO
ISTANZA DI RIASSUNZIONE DELL'APPELLO
ISTANZA PER MISURE CONSERVATIVE
ISTANZA SOSPENSIONE SENTENZA ART.373 C.P.C.
RICORSO PER OTTEMPERANZA
RICORSO PER REVOCAZIONE
RICORSO PER RICUSAZIONE



Ti trovi in: [Home](#) - [Nuova Compilazione NIR](#) - Dati generali

Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Dati generali



Dati Generali

* =campo obbligatorio

Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grad

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricor

Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

Richiesta Trattazione Pubblica Udienza

Istanza di sospensione

La parte si avvale di un difensore abilitato

Recapito telefonico :

Elementi da acquisire/Elementi gia' acquisiti:

Parti ricorrenti n° *: / 0 Rappre


Parti resistenti n° *: / 0

Atti impugnati n° *: / 0

**Deposito
Ricorso/Appello
o altra iscrizione a Ruolo**

Individuata la Commissione Tributaria adita, è necessario inserire le altre informazioni nelle varie schermate della NIR e relative a:

- **Dati Generali**
- **Ricorrenti**
- **Rappresentanti**
- **Difensori**
- **Domicilio Eletto**
- **Parti Resistenti**
- **Atti Impugnati**
- **Documenti**
- **Calcolo CU**
- **Validazione**



La corretta compilazione di tutti i campi di ogni singola scheda permette il salvataggio dei dati e il passaggio alla scheda successiva

Compilazione NIR Ricorsi - Dati generali

 Dati Generali

Dati Generali

* =campo obbligatorio

Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: FIRENZE

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO

Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

- Richiesta Trattazione Pubblica Udiienza
- Istanza di sospensione
- La parte si avvale di un difensore abilitato

Recapito telefonico :

Elementi da acquisire/Elementi già acquisiti:

Parti ricorrenti n° *: / 0 Rappresentanti dei ricorrenti n° :

Parti resistenti n° *: / 0 Difensori dei ricorrenti n° :

Atti impugnati n° *: / 0 Notifiche ricorso n° :

Allegati n° :

Salva

Pulisci



La scheda **Dati Generali** permette di acquisire o variare i dati generali del ricorso.

Dati da indicare nella scheda:

- Richiesta Trattazione Pubblica Udiienza;
- Istanza di sospensione;
- Se la parte si avvale di un difensore abilitato;
- Recapito telefonico per eventuali comunicazioni;
- Elementi da acquisire/Elementi già acquisiti:
 - Numero Parti ricorrenti;
 - Numero Parti resistenti;
 - Numero Atti impugnati;
 - Numero Rappresentanti dei ricorrenti;
 - Numero Difensori dei ricorrenti;
 - Numero Notifiche ricorso;
 - Numero Allegati.

Compilazione NIR [T-51/2015] - Ricorsi - Ricorrenti

Dati Generali Ricorrenti Rappresentanti Difensori Domicilio Eletto Parti Resistenti Atti Impugnati Documenti Calcolo CU Validazione

Ricorrenti (1 di 1)

Tipologia ricorrente*: Persona Fisica/Altro Soggetto

Dettagli:

Natura Giuridica*: PERSONA FISICA

Codice Fiscale / P.IVA*: XXXX Sesso*: M (M/F)

In qualità di erede di

Cognome/Denominazione*:

Nome*:

Ulteriori Informazioni:

Data di nascita*: 01/01/1980 Provincia di nascita*:

Comune di nascita*:

Stato di nascita*: ITALIA

Dati Residenza/Sede legale:

Indirizzo*:

Provincia*: Comune*: CAP:

Stato*: ITALIA

Indirizzo di posta elettronica: Indirizzo PEC:

Salva Pulisci

Compilazione NIR [T-44069/2018] - Ricorsi - Rappresentanti

Dati Generali Ricorrenti Rappresentanti Difensori Domicilio Eletto Parti Resistenti Atti Impugnati

Rappresentanti

Dati Rappresentante

Tipo Rappresentante*: SELEZIONA

Codice Fiscale:

Cognome/Denominazione*:

Nome*:

Ulteriori Informazioni:

Data nomina*:

Residenza/Sede legale

Indirizzo*:

Provincia*: Comune*: CAP:

Stato*:

Indirizzo di posta elettronica: Indirizzo PEC

Rappresentante di

Selezione rappresentati: SELEZIONA

Salva Pulisci

La scheda **Ricorrenti** e la scheda **Rappresentanti** permettono di acquisire o variare l'anagrafica delle parti ricorrenti e di eventuali rappresentanti. La tipologia di Rappresentante è selezionabile tra le voci: rappresentante legale, tutore, curatore, liquidatore, procuratore, altro.

Compilazione NIR [T37/2015] - Ricorsi - Difensori

[Dati Generali](#)

[Ricorrenti](#)

[Rappresentanti](#)

[Difensori](#)

[Domicilio Eletto](#)

[Parti Resistenti](#)

[Atti Impugnati](#)

[Documenti](#)

[Calcolo CU](#)

[Validazione](#)

Difensori

Difensori (1 di 1)

Dati difesa diretta / Avvocatura dello stato

Dati Difensore abilitato

Codice Fiscale *:

Cognome/Denominazione *:

Nome*

Ulteriori Informazioni:

Data nomina *:

Residenza/Sede legale

Indirizzo *:

Provincia *:

Comune *:

Stato*:

Indirizzo Pec *:

Ordine Professionale/Elenco di appartenenza:

Dati Ricorrenti difesi

Selezionare i nominativi dei ricorrenti difesi:

Ricorrenti difesi:

La scheda **Difensori** permette di acquisire o variare i dati del difensore.

Dati da indicare nella scheda:

- Dati Difensore abilitato

- Codice Fiscale
- Cognome/Denominazione
- Nome
- Ulteriori informazioni (ad esempio pseudonimo del difensore)
- Data nomina
- Residenza/Sede legale e Indirizzo PEC
- Ordine Professionale, Numero Tessera

- **Dati Ricorrenti difesi:** l'utente deve indicare i nomi dei ricorrenti dalla lista dei nominativi acquisiti in precedenza con le schede **Ricorrenti**

Salva

Pulisci



Ti trovi in: [Home](#) > [Nuova Compilazione NIR](#) > Domicilio Eletto

Compilazione NIR [T-24/2015] - Ricorsi - Domicilio Eletto

[Dati Generali](#)

[Ricorrenti](#)

[Rappresentanti](#)

[Difensori](#)

Domicilio Eletto

[Parti Resistenti](#)

[Atti Impugnati](#)

[Documenti](#)

[Calcolo CU](#)

[Validazione](#)

Elenco dei domicili eletti

Ricorrente	Domicilio Eletto
PAOLO (CONTRIBUENTE)	Difensore MARIO

Salva

La scheda **Domicilio Eletto** permette di acquisire o variare il domicilio eletto del ricorrente.

Se nella prima scheda «**Dati generali**», si è indicato che la parte si avvale di un difensore abilitato, l'elezione di domicilio presso il difensore è proposta automaticamente; in caso contrario, è preselezionata l'elezione di domicilio presso l'indirizzo del ricorrente.

Per indicare un domicilio differente, l'utente, selezionato il campo **Domicilio Eletto**, deve inserire nella pagina di risposta **Modifica domicilio eletto**:

- **ricorrenti** per cui eleggere il domicilio, dalla lista proposta;
 - **domicilio eletto** scelto dal menu **Elezione di domicilio presso**;
- clickare il pulsante **Inserisci Elezione Domicilio**.



C.T.R. LOMBARDIA



AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

Compilazione NIR [T37/2015] - Ricorsi - Parti Resistenti

Dati Generali

Ricorrenti

Rappresentanti

Difensori

Parti Resistenti (1 di 1)

Tipologia parte resistente*:

Tipologia soggetto resistente*:

Dettagli:

Tipo ente*:


Denominazione Ufficio*:

Residenza/Sede legale:

Indirizzo:

Provincia: Comune:

Indirizzo PEC:

Data notifica ricorso al resistente: 

Salva

Pulisci

La scheda **Parti Resistenti** permette di acquisire o variare le parti resistenti.

Dati da indicare nella scheda:

- **Tipologia parte resistente**, da selezionare tra la voce PARTE RESISTENTE e la voce ALTRA PARTE RESISTENTE;
- **Tipologia soggetto resistente**, da scegliere fra:
 - **Ente Impositore** (Agenzia Dogane e Monopoli, Agenzia Entrate, Altri uffici, Camere di Commercio, MEF - Segreteria Commissioni Tributarie, Regione - Provincia - Comune)
 - **Persona Fisica/Altro Soggetto** (Persona Fisica, Impresa Individuale/Familiare, Lavoratore Autonomo/Associazioni Professionisti, Consorzi, Cooperative, Enti Non Commerciali/Onlus, Fondazioni, Società di Capitali ed Enti Equiparati, Società di Persone ed Enti Equiparati, Soggetti Non Residenti Altro)
 - **Società di Riscossione** (Uffici di Equitalia)

La scheda **Atti Impugnati** permette di acquisire o variare gli atti impositivi del ricorso

Dati da indicare nella scheda:

Atti impugnati: *Denominazione Ufficio, Presenza istanza di sospensione dell'atto, Tipologia Atto, Presentato Reclamo-Mediazione, Numero Atto, Data Notifica atto, Importo complessivo dell'atto, Valore controverso (con l'indicazione se si tratta di tributo o sanzione oppure, in alternativa, l'indicazione di Atto di valore indeterminabile), Contributo unificato dovuto per l'atto (se l'utente non è in possesso del dato può farlo calcolare automaticamente dal sistema selezionando il tasto *Calcola CU*)*

Scheda Atti Impugnati (1/2)

trovi in: [Home](#) > [Nuova Compilazione NIR](#) > Atti impugnati

Compilazione NIR [T37/2015] - Ricorsi - Atti impugnati

Atti Generali Ricorrenti Rappresentanti Difensori Domicilio Eletto Parti Resistenti **Atti Impugnati** Documenti Calcolo CU Validazione

Atti impugnati (1 di 1)

Denominazione Ufficio*: AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE Presenza istanza di sospensione

Tipologia Atto*: AVVISO DI ACCERTAMENTO

Presentato Reclamo-Mediazione (art 17-bis del D.Lgs. 546/92)

Numero Atto:

Atto di valore indeterminabile

Data Notifica atto*: 2015 12

Importo complessivo dell'atto*: 2000 , 00

Valore Controverso : 1500 , 00 Tributo Sanzione

Contributo unificato*: 30 , 00

Scheda Atti Impugnati (2/2)

■ Imposte

Materia:
Materia procedimentale*: ACCERTAMENTO IMPOSTE ▼ Aggiungi materia

Imposta:
Tipo Imposta*: SELEZIONA ▼
Imposta: SELEZIONA ▼

Importo maggior imponible: 0 , 00
Importo sanzioni: 0 , 00
Importo interessi: 0 , 00 Inserisci Imposta

Anno di Imposta: 2015 ▲
2014 ▢
2013 ▼
2012
2011 ▼

Tipologia di imposta	Maggior imponible	Sanzioni	Interessi	Anno d'imposta	Elimina
IRPEF / IRPEF-ALTRO	1,500.00	300.00	200.00	2014	🗑️

■ Parti collegate all'atto

Soggetti collegati	Elimina
PAOLO (CONTRIBUENTE)	🗑️
AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE (RESISTENTE)	🗑️

Salva Pulisci

Imposte: *Materia procedimentale, Tipo imposta, Imposta (con specifica Importo maggior imponible, Importo sanzioni e interessi, dati obbligatori solo se l'utente che presenta il ricorso è un ufficio), Anno di Imposta .*

Parti collegate all'atto: Soggetti collegati da selezionare in una lista contenente le parti ricorrenti e resistenti. Ogni parte deve essere collegata ad almeno un atto impositivo.



Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Allegati

Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Allegati

Dati Generali	Ricorrenti	Rappresentanti	Difensori	Domicilio Eletto	Parti Resistenti	Atti Impugnati	Documenti	Calcolo CU	Validazione
-------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

Documento Principale Ricorso

Selezionare file*:

Sfoggia...

Aggiungi un altro file

Carica documento principale

Salva

Pulisci

Per l'acquisizione del documento principale selezionare il relativo file (già in PDF/A e firmato digitalmente) utilizzando il pulsante *Sfoggia*; se il documento è stato frazionato perché le dimensioni del file hanno superato il limite imposto di 10 Mb, utilizzare il pulsante *Aggiungi un altro file*. Selezionato il file (o i file se più di uno), clic sul pulsante *Carica documento principale* e poi su *Salva* per procedere con l'acquisizione separata degli allegati.

Requisiti dell'atto principale

- formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia; non è quindi ammessa la copia per immagine;
- sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale; il file recherà la seguente estensione: “*nomefile.pdf.p7m*”;
- dimensione massima, per ogni singolo documento informatico, pari a 10 MB, per un totale massimo di 50 Mb e di 50 file per singolo invio;
- non ammessa la trasmissione di file nei formati compressi (zip, rar, 7zip, ecc.).

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ESCI

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Allegati

Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Allegati

[Dati Generali](#)
[Ricorrenti](#)
[Rappresentanti](#)
[Difensori](#)
[Domicilio Eletto](#)
[Parti Resistenti](#)
[Atti Impugnati](#)
[Documenti](#)
[Calcolo CU](#)
[Validazione](#)

Documento Principale Ricorso

[Fac-Simile_allegati_ricorso.pdf.p7m](#) [Modifica documento principale](#)

Allegati (1 di 1)

Tipo documento:

- COPIA ATTO IMPUGNATO
- COPIA ATTO IMPUGNATO**
- DEPOSITO COPIA NOTIFICA APPELLO
- DEPOSITO DELLE NOTIFICHE
- DEPOSITO SENTENZA NOTIFICATA
- DICHIARAZIONE DEL SINDACO COMUNALE
- DICHIARAZIONE SINDACI SOCIETA'
- DISCUSSIONE PUBBLICA E PROPOSTA
- DOCUMENTAZIONE ONERI DEDUCIBILI
- DOCUMENTI AGGIUNTIVI
- DOCUMENTI RICHIESTI IN DEPOSITO
- DOMANDA DI CONDONO
- DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA LITE
- ELENCHI DI FATTURE
- ESTRATTO DI SENTENZA DEFINITA
- ESTRATTO DI SENTENZA RINVIATA
- FOTOCOPIA DICHIARAZ. REDDITI
- FOTOCOPIE DI FATTURE
- FOTOCOPIE RICEVUTE PAGAMENTO
- FOTOCOPIE STRALCI LIBRI GIORNALE
- FOTOCOPIE STRALCI REGISTRI ACQUISTI
- FOTOCOPIE STRALCI REGISTRI VENDITE
- INTEGRAZIONE DEI MOTIVI-EX LEGE 289 D
- INTEGRAZIONI
- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO
- ISTANZA DI DISCUSSIONE PUBBLICA
- ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA
- ISTANZA DI RIMBORSO
- ISTANZA DI RIUNIFICAZIONE
- ISTANZA DI SOSPENSIONE ART.16 L.289 DEL 27/12/2002
- ISTANZA DI SOSPENSIONE ATTO

Salva

Pulisci

Una volta acquisito il documento principale, si può procedere all'acquisizione dei singoli allegati facendo particolare attenzione a specificare la tipologia degli allegati qualificandoli singolarmente secondo l'apposito elenco; nel caso in cui non si trovasse la voce corrispondente, si può utilizzare «altro» e specificare la tipologia di allegato

N.B.: Fra gli allegati è presente anche la voce **“Ricevuta di Pagamento CUT”**.

La mancata allegazione però non è bloccante, semplicemente se non la si produce l'utente riceverà una segnalazione relativa alla sua assenza.

Requisiti degli allegati

- formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- ammesso il deposito della copia per immagine (modalità fax: B/N, TIFF, 300dpi);
- sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale; il file recherà la seguente estensione: “*nomefile.pdf.p7m*”;
- dimensione massima, per ogni singolo documento informatico, pari a 10 MB, per un totale massimo di 50 Mb per invio e di 50 file;
- non ammessa la trasmissione di file nei formati compressi (zip, rar, 7zip, ecc.).

in: [Home](#) > [Nuova Compilazione NIR](#) > Calcolo CU

Compilazione NIR [T-24/2015] - Ricorsi - Calcolo CU

Dati Generali	Ricorrenti	Rappresentanti	Difensori	Domicilio Eletto	Parti Resistenti	Atti Impugnati	Documenti	Calcolo CU
---------------	------------	----------------	-----------	------------------	------------------	----------------	-----------	------------

Validazione

Valore della c

Calcolo del CUT

La scheda **Calcolo CU** permette di acquisire (o variare) i dati di pagamento del contributo unificato; in essa troviamo già compilati i campi relativi al valore della controversia (dichiarati per singolo atto) e il relativo calcolo del CUT dovuto.

Non resta che inserire i dati del pagamento del Contributo Unificato già effettuato o, in alternativa, indicare se si richiede la prenotazione a debito (solo per l'Agenzia delle Entrate) o il patrocinio a spese dello Stato.

 Prenotazione a debito Richiesta di patrocinio a spese dello Stato

Pagamento:

Importo : €

30

CONTRASSEGNO



C.T.R. LOMBARDIA



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ESCI

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Calcolo CU

Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Calcolo CU

[Dati Generali](#) [Ricorrenti](#) [Rappresentanti](#) [Difensori](#) [Dom...](#)

Valore della controversia e contributo unificato tributario

Estremi atto/provvedimento

AVVISO DI ACCERTAMENTO-123456-01/02/2016-1.000,00

Totale	900.00	30.00
--------	--------	-------

- Prenotazione a debito
- Richiesta di patrocinio a spese dello Stato

Pagamento:

Importo : € ,

Estremi:

(codice ABI - C/C postale - N. contrassegno - Altro)

Modalita' :
SELEZIONA
SELEZIONA
F23
C/C
CONTRASSEGNO
ALTRO

Data:

Inserisci dati Pagamento

Salva

Pulisci

Attenzione:

In caso di versamento tramite contrassegno, è necessario che la parte depositi presso la segreteria della Commissione Tributaria l'originale di detto contrassegno **entro 30 giorni** dall'avvenuto deposito telematico.





Si tratta di una modalità di pagamento telematico, per il momento attiva solo per le Regioni Toscana e Lazio; sarà estesa a breve a tutto il territorio nazionale per le Regioni in cui è operativo il PTT



Attenzione: In base all'art. 19, co. 3, D.M. 163/2013, *«la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento (...) è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore».*



I Cittadini e i Professionisti potranno effettuare il pagamento telematico del CUT direttamente all'interno del PTT o selezionando l'apposito link contenuto nella mail di conferma di avvenuta presentazione del ricorso/appello.

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado

Commissione tributaria provinciale di*: SELEZIONA

Tipologia di deposito*: SELEZIONA

OK

Completamento e interrogazione

Compilazione via web

- [Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)
- [Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)

Pagamenti Contributo Unificato Tributario

- [Pagamento tramite PagoPA](#) →
- [Consultazione Pagamenti effettuati](#)

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO VINCENZO CAROLLO

Ti trovi in: [Home](#) - Pagamento tramite PagoPA

Pagamento tramite PagoPA

Regione *:	TOSCANA	Commissione *:	Commissione provinciale FIRENZE
Registro generale *:	9999 / 2017 /	Tipologia atto *:	RICORSO

Ricerca Ripulisci

Per maggiori informazioni consulta [il sito di assistenza](#) e le [FAQ](#) 

Uovi in: [Home](#) > [Nuova Compilazione NIR](#) > Validazione

Compilazione NIR [T-24/2015] - Ricorsi - Validazione

[Dati Generali](#) [Ricorrenti](#) [Rappresentanti](#) [Difensori](#) [Doc](#)

Validazione [Dati Generali](#)

Ricorso
 Identificativo NIR: T-24/2015
 Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: GENOVA
 Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE
 Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO
 Richiesta Trattazione Pubblica Udiienza
 Istanza di sospensione
 La parte è presente in giudizio Con assistenza tecnica

Documento Principale Ricorso: [Testo Allegato.pdf.p7m](#)

Riepilogo Allegati

Tipo documento
MEMORIE ILLUSTRATIVE

[Valida](#) [Indietro](#) [Stampa NIR](#)

Prima della **Validazione** è possibile visualizzare tutti i dati della NIR inseriti per eventualmente modificare le schede già compilate. Con il pulsante **Valida**, si conferma il completamento dell'acquisizione dei dati: **dopo la validazione la NIR non è più modificabile.**

Con il pulsante **Trasmetti** si effettua la trasmissione telematica per il deposito del ricorso.

IRPEF IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Calcolo CU

Valore totale della controversia: € 1.500,00
 Contributo unificato tributario dovuto: € 30,00

Riepilogo dati pagamento

Modalità	Importo	Estremi	Data
CONTRASSEGNO	€ 30,00	1431432	05/11/2015

Documenti allegati

Documento Principale Ricorso: [Testo Allegato.pdf.p7m](#)

Riepilogo Allegati

Tipo documento	Nome File
MEMORIE ILLUSTRATIVE	Sintesi piattaforma.pdf.p7m

[Trasmetti](#) [Indietro](#) [Stampa NIR](#)

L'esito del deposito

- Una volta effettuata la validazione ed inviato il ricorso e gli allegati, il sistema rilascia una ricevuta di accettazione a video, scaricabile e consultabile anche successivamente nell'area riservata personale.
- Il sistema effettua i controlli automatici e, ove non si riscontrino gravi anomalie, dette «*bloccanti*», iscrive la causa a ruolo.
- Nel caso in cui siano presenti anomalie meno gravi, ossia, «*non bloccanti*», il ricorso viene comunque iscritto a ruolo e le anomalie vengono comunicate alla parte depositante sia a video, sia tramite PEC.
- Nella sezione dedicata «*Controlli e Anomalie*» verranno ben spiegati i concetti di anomalia bloccante e anomalia non bloccante.

La ricevuta sincrona di accettazione e quella di iscrizione a ruolo vengono inviate anche all'indirizzo PEC del depositante





Compilazione NIR - Risultati ricerca

Data da 14/04/2016 Data a 14/04/2016

Nell'area riservata, utilizzando la funzione "Completamento e Interrogazione" => "Ricerca", è possibile visualizzare l'elenco delle operazioni di deposito, consultare ciascuna operazione e verificare l'esito del deposito, nonché richiamare le NIR non validate per completare la registrazione lasciata in sospeso.

Per i ricorsi/appelli, è visibile il numero di Registro generale (RGR/RGA).

Identificativo	Data	Tipo deposito	Ricorrente	C.F. Ricorrente	Stato Nir	Rgr/Rga	Lingua	Copia	Download
T-408/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-407/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-406/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Depositata in CT	46/2016	ITA		
T-405/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-404/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-403/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-402/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
D-309/2016	14/04/2016	Appello		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Validata		ITA		
D-308/2016	14/04/2016	Appello		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Validata		ITA		
D-306/2016	14/04/2016	Appello		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Validata		ITA		
D-303/2016	14/04/2016	Ricorso			Validata		ITA		
D-302/2016	14/04/2016	Ricorso		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Validata		ITA		

12 elementi trovati, visualizzati tutti.


Controdeduzioni e Appello Incidentale

Anche per le **controdeduzioni**, una volta compilate le schermate presenti nel PTT, allegati singolarmente i file degli atti processuali e documenti e validati gli atti, il sistema rilascia una ricevuta a video, successivamente consultabile nell'area riservata personale.

Al termine delle verifiche riguardanti le controdeduzioni e gli allegati depositati, il sistema provvede alla loro acquisizione confermando la trasmissione con la ricevuta, consultabile nell'area riservata personale.

La medesima informazione viene inviata anche all'indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito.

Quanto descritto per il deposito delle controdeduzioni, risulta valido anche qualora queste contengano l'**impugnazione incidentale**.

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#)

Nuova compilazione

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado

Commissione tributaria provinciale di*:

Tipologia di deposito*:

Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado

SELEZIONA ▼

SELEZIONA

APPELLI ED ALTRI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CONTRODEDUZIONI

CONTRODEDUZIONI E APPELLO INCIDENTALE

ALTRI ATTI E DOCUMENTI

Deposito altri atti e documenti

Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado

SELEZIONA ▼

SELEZIONA

RICORSI ED ALTRI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CONTRODEDUZIONI

ALTRI ATTI E DOCUMENTI

La medesima procedura effettuata per il deposito delle Controdeduzioni va eseguita anche per il deposito di altri atti e documenti, selezionando l'apposita voce dal menù a tendina.

Il momento del deposito

Qualora i controlli del PTT siano andati a buon fine, ai fini del rispetto dei termini processuali **la data di deposito degli atti coincide con quella della ricevuta sincrona di accettazione.**

In sostanza, l'attestazione temporale del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti informatici coincide con la data in cui il PTT rilascia la ricevuta sincrona di accettazione, sempreché i file abbiano superato i previsti controlli (antivirus, formati, etc.).

Se quindi il successivo messaggio di acquisizione arrivasse anche dopo la mezzanotte, il deposito risulterebbe comunque effettuato il giorno precedente.





CONTROLLI DEL P.T.T. E ANOMALIE

ANOMALIE BLOCCANTI E NON BLOCCANTI

A seguito del deposito degli atti, eventuali anomalie possono risultare “**bloccanti**”, e altre “**non bloccanti**”.


Le fattispecie bloccanti sono anomalie gravi che pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad esempio, presenza di virus) o non permettono l'identificazione certa del soggetto da cui proviene l'atto; le anomalie non bloccanti, per contro, non pregiudicano il deposito dell'atto e dei documenti.

Allegati acquisiti non conformi:

Si precisa che in presenza di anomalie non bloccanti, il deposito va comunque a buon fine e il documento entra a far parte del fascicolo informatico ma, secondo quanto prescritto dall'art. 14 del Regolamento (D.M. 163/2013) e dagli artt. 41, 43 e 44 del C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale), non può essere garantita la conservazione legale del documento.

CONTROLLI DEL P.T.T. E ANOMALIE


Controlli sui documenti trasmessi



- ✓ la presenza di virus nei file trasmessi
- ✓ il superamento della dimensione massima del singolo file (10 Mb)
- ✓ la non validità della firma digitale apposta sui file
- ✓ la non integrità dei file firmati
- ✓ controllo del formato dei file inviati

ANOMALIE NELL'ATTO PRINCIPALE (RICORSO/APPELLO O ATTI SUCCESSIVI)


1/2



ANOMALIE NEGLI ALLEGATI

2/2


ANOMALIE NEGLI ALLEGATI



BLOCCANTE

ALLEGATI NON ACQUISITI

NON BLOCCANTE



ALLEGATI ACQUISITI NON CONFORMI

Anomalie e relativa codifica del PTT

Codifiche	Descrizioni	Tipologia anomalia
S1	<i>Documento non valido.</i>	bloccante
S2	<i>Firma non integra.</i>	bloccante
S3	<i>Certificato non attendibile.</i>	bloccante
S4	<i>Certificato sospeso.</i>	bloccante
S5	<i>Certificato revocato.</i>	bloccante
S6	<i>Certificato non ancora valido.</i>	bloccante
S7	<i>Certification Authority non ancora valida.</i>	bloccante
S8	<i>Certification Authority scaduta.</i>	bloccante
S9	<i>Certification Authority non attendibile.</i>	bloccante
S10	<i>Il mittente non è il firmatario dei documenti.</i>	bloccante
S11	<i>Certificato di firma scaduto.</i>	bloccante
V1	<i>Documento contenente virus.</i>	bloccante
F1	<i>Formato non conforme dell'atto processuale.</i>	non bloccante
F2	<i>Formato non conforme dell'allegato.</i>	non bloccante

Servizio di verifica e conversione file PDF e TIF

Il nuovo servizio di verifica e conversione dei file, accessibile direttamente dalla Home del PTT, permette di verificare se i file che abbiamo predisposto rispettano i criteri richiesti per l'invio telematico e, in caso contrario, di convertirli e ottenere così la piena conformità per il caricamento sul PTT.

Ti trovi in: [Home](#)

■ Nuova compilazione

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado

Commissione tributaria provinciale di*: SELEZIONA

Tipologia di deposito*: SELEZIONA

OK

Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado

Commissione tributaria regionale di*: SELEZIONA

Tipologia di deposito*: SELEZIONA

OK

[Completamento e interrogazione](#)

Compilazione via web

- [Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)
- [Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)

Telecontenzioso

- [Accesso al Telecontenzioso e al Fascicolo Informativo](#)

Pagamenti Contributo Unificato Tributario

- [Pagamento tramite PagoPA](#)

Servizi di verifica e conversione file tif e pdf

- [Accedi al servizio](#)

- I documenti da allegare devono essere predisposti in formato **PDF/A** oppure **TIF/TIFF** e non devono superare la **dimensione massima di 10 MB**
- Lunghezza nome file massima 100 caratteri
- I file non devono essere firmati digitalmente

Servizio di verifica e conversione file PDF e TIF

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) - Servizi di verifica e conversione file tif e pdf

Servizi di verifica e conversione file tif e pdf

Valida documento

- I documenti da allegare devono essere predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare la dimensione massima di 10 MB
- Lunghezza nome file massima 100 caratteri
- I file non devono essere firmati digitalmente

File da verificare:

Nessun file selezionato.

Descrizione file:

TIF/TIFF
selezionare la descrizione
PDF/A
TIF/TIFF

Inserisci nel campo "Codice

ne senti.



[audio](#)
[altra immagine](#)
[altro audio](#)




Codice di sicurezza:

Clic su «Sfoglia» per selezionare il file dalla cartella in cui è stato salvato con le caratteristiche richieste di formato, nome e firma




Selezionare il formato del file dal menù a tendina scegliendo tra PDF/A oppure TIF/TIFF


A questo punto inserire il codice di sicurezza e infine «Verifica formato»

Servizio di verifica e conversione file PDF e TIF

A seguito della Verifica il file verrà aggiunto all'elenco delle richieste. Ripetendo il clic più volte sul simbolo  nella colonna «Azioni», il sistema, finiti i controlli, restituirà il messaggio «file conforme» oppure «file non conforme». Nel caso di non conformità, selezionando il comando  il file verrà convertito; col comando  avremo la possibilità di salvare il file convertito, pronto per l'invio telematico!

Le mie richieste

- Per verificare l'esito cliccare su **Aggiorna richiesta** 
- Per convertire il file cliccare su **Converti file** 
- Per scaricare il file convertito cliccare su **Salva file** 

Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
2019402	5 - Sentenza impugnata.pdf	01/02/2019	Preso in carico	In esecuzione		
2019401	1 - RICORSO-APPELLO.pdf	01/02/2019	Formato OK	Completato	File conforme	
2019400	4 - Pagamento CUT.pdf	01/02/2019	Formato OK	Completato	File conforme	

3 elementi trovati, visualizzati tutti.



Fascicolo Informativo e Consultazione

Formazione del fascicolo processuale informatico



Direzione della Giustizia Tributaria {  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONSULTAZIONE FASCICOLO PROCESSUALE Utente: SVOGNN46B23D969C Uscita

Ti trovi in: Home > Ricerca Fascicoli > Dettaglio Fascicolo

CONSULTAZIONE FASCICOLO PROCESSUALE - Dettaglio Fascicolo

Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
Sezione : 01
Numero Registro Generale : 1137/2015

			
Cartella: Ricorrente Tot. documenti: 6	Cartella: Resistente Tot. documenti: 3	Cartella: Ufficio Tot. documenti: 4	Cartella: Altre parti resistenti Tot. documenti: 2



I file relativi agli atti processuali , gli allegati depositati, le ricevute di PEC ed i messaggi di sistema formano il **fascicolo informatico**, che risulta così costituito:

fascicolo del ricorrente: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa;

fascicolo del resistente: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente;

fascicolo d'ufficio: contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione Tributaria adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali;

fascicolo delle altre parti resistenti: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al terzo intervenuto volontariamente nel giudizio, ovvero chiamato in causa.

Il fascicolo informatico è consultabile utilizzando il servizio del Telecontenzioso

Il portale della
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

HOME | RSS | MAPPA | ASSISTENZA | AREA RISERVATA

CERCA:

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA | GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO | COMMISSIONI TRIBUTARIE | **SERVIZI E MODULISTICA**

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi e Modulistica](#) - [Telecontenzioso](#) - [Informazioni sui ricorsi](#) - [Accesso al Telecontenzioso](#)

ACCESSO AL TELECONTENZIOSO

Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT

Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)

- Accesso al Telecontenzioso**
- Registrazione al Telecontenzioso

Calcolo del Contributo Unificato Tributario (CUT)

Modalità di pagamento del CUT

Massimari delle Commissioni tributarie regionali

Rassegna sentenze tributarie

Servizio di Documentazione economica e finanziaria

Modulistica

Informazioni per l'accesso ai servizi telematici

Link utili

ARGOMENTI CORRELATI

- Assistenza tecnica alla difesa del contribuente
- Carta dei servizi delle Commissioni Tributarie
- Normativa
- Prassi
- Prenotazione Appuntamenti
- Ricerca la Commissione Tributaria
- Spese di giustizia

Accesso al Telecontenzioso per utenti abilitati al PTT

Tutti gli utenti del Processo Tributario Telematico possono accedere al servizio del Telecontenzioso con le stesse credenziali utilizzate per il PTT.

Gli utenti già abilitati al servizio Telecontenzioso dell'Agenzia delle Entrate - Siatel v2 - Puntofisco, possono accedere con le medesime credenziali. Gli Enti locali e Territoriali con "Amministratore Locale", già abilitati al servizio del Telecontenzioso, potranno rivolgersi a quest'ultimo per la relativa abilitazione.

Accedi al servizio

Accesso al Telecontenzioso per i "Professionisti" non abilitati al PTT

Per accedere al servizio del Telecontenzioso, i professionisti ([articolo 12 del decreto legislativo n° 546/92](#)) devono essere preventivamente [registrati al servizio "Entratel"](#) del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Accedi al servizio

Accesso al Telecontenzioso per i "Cittadini" non abilitati al PTT

Per accedere al servizio del Telecontenzioso, i cittadini devono essere preventivamente [registrati al servizio "Fisconline"](#) del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Accedi al servizio

Consultazione del fascicolo processuale informatico

Un clic sulla singola cartella aprirà l'elenco dei documenti in essa contenuti; un clic sulla singola riga avvierà il download del documento selezionato:

Dal 18 aprile 2019, per semplificare la consultazione del fascicolo informatico, i file sono disponibili anche in formato PDF, ossia privi della firma digitale, oltre che con la consueta estensione *.p7m*

Dettaglio Fascicolo

Commissione di Formazione

Sezione: 01

Numero Registro Generale: 23/2016



Cartella: Ricorrente
Tot. documenti: 15



Cartella: Resistente
Tot. documenti: 3



Cartella: Ufficio
Tot. documenti: 4



Cartella: Altre parti resistenti
Tot. documenti: 0

Lista dei documenti - Cartella RICORRENTE

Progressivo	Tipologia	Identif. Ricevuta	Data Deposito	Anomalie
1	RICORSO	16092708005805895	27-09-2016	Formato non conforme nell'atto processuale.
2	MEMORIE AGGIUNTIVE	16092708093105896	27-09-2016	Formato non conforme nell'allegato.
3	COPIA ATTO IMPUGNATO	16092708005805895	27-09-2016	Formato non conforme nell'allegato.
4	COPIA ATTO IMPUGNATO	16110911535107215	09-11-2016	
5	DEPOSITO NOTIFICHE	16110911535107215	09-11-2016	
6	RICEV. PAGAMENTO CUT	16110911535107215	09-11-2016	Formato non conforme nell'allegato.
7	PROCURA-NOM. DIFENS.	16111008262207248	10-11-2016	
8	RICEVUTA DI ACCETTAZIONE	16092708005805895	27-09-2016	
9	RICEVUTA DI ISCRIZIONE A RUOLO	16092708005805895	27-09-2016	
10	RICEVUTA DI ACCETTAZIONF	16092708093105896	27-09-2016	

« « Pagina 1 di 2 » » 10 ▼

Visualizzati 1 - 10 di 15

Consultazione pubblica della controversia

Questa funzione dell'applicativo Telecontenzioso consente di effettuare interrogazioni di RGR/RGA senza dover necessariamente essere una delle parti coinvolte nel contenzioso. I dati consultabili sono solo quelli essenziali e sono presentati in forma anonima. *(continua)...*

Ti trovi in: [Home](#)

■ Nuova compilazione

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado

Commissione tributaria provinciale di*:

Tipologia di deposito*:

Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado

Commissione tributaria regionale di*:

Tipologia di deposito*:

[Completamento e interrogazione](#)

Compilazione via web

- [Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)
- [Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)

Telecontenzioso

- [Accesso al Telecontenzioso e al Fascicolo Informatico](#)



Consultazione pubblica della controversia

CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLA CONTROVERSIA (INFORMAZIONI VISUALIZZATE IN FORMA ANONIMA)

Interrogazioni

Consultazione pubblica della controversia

Ricerca per protocollo

I campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori

Provincia: *

Commissione tributaria: *

RGR/RGA: * / -

Ricerca Pulisci

Accedendo dal Telecontenzioso alla funzione della consultazione pubblica della controversia, basta inserire i dati della Commissione e il numero di RGA/RGR per procedere alla visualizzazione dei dati essenziali di iscrizione a ruolo e tipologia di allegati.

DETTAGLIO VERTENZA

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

APPELLO N. /2018

Tipologia atto: APPELLO

Depositato il: 21/06/2018

Iscritto al registro generale il: 21/06/2018

Tipologia ricezione: Sportello

Assegnato alla sezione n.: 12

Numero allegati: 2

ELENCO ALLEGATI

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

RGA: /2018

2 elementi trovati - visualizzati da: 1 a 2 - pagina 1 di 1

Tipologia atto	Presentato da	Data presentazione
TRASMISSIONE FASCICOLO PROC. DA GRADO INFERIORE	Altro	22/06/2018
CONTRODEDUZIONI	Appellato	26/07/2018

2 elementi trovati - visualizzati da: 1 a 2 - pagina 1 di 1

Accesso temporaneo agli atti della parte non ancora costituita: la richiesta

L'obbligatorietà dell'invio telematico degli atti porta con se una novità: la parte non ancora costituita può presentare una richiesta di accesso temporaneo agli atti che consente la visualizzazione, per un periodo limitato di tempo, degli atti processuali telematici relativi alle controversie iscritte al registro generale dei ricorsi e degli appelli.

Questa nuova funzione di accesso temporaneo agli atti, già da tempo caratteristica del processo telematico civile, si aggiunge e completa quella già esistente di accesso agli atti in forma anonima, che però si limita a una consultazione dei dati essenziali presentati in forma anonima e prevede la preventiva conoscenza del numero di iscrizione a ruolo della causa.

Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado

Commissione tributaria regionale di*: LOMBARDIA

Tipologia di deposito*: ACCESSO TEMPORANEO AL FASCICOLO DELL'APPELLC

OK

Accesso temporaneo agli atti della parte non ancora costituita: la richiesta

Commissione tributaria regionale di/del : LOMBARDIA

Depositante: CAROLLO VINCENZO

L'invio telematico della Richiesta accesso temporaneo al fascicolo permetterà l'accesso temporaneo al fascicolo telematico per una durata di 10 giorni a partire dalla data in cui tale richiesta sarà autorizzata dalla Commissione Tributaria

Dati per abbinamento in Commissione Tributaria

R.G. : / - 00

Estremi Sentenza* Sez. Commissione tributaria provinciale* SELEZIONA

Appellante:

Tipologia*: SELEZIONA

Appellato:

Tipologia*: SELEZIONA

Tipologia Appello*: APPELLO

Proposta per abbinamento: CONTINUA SENZA RG Ricerca Abbinamento

La richiesta dovrà essere trasmessa tramite l'applicativo P.T.T., con una procedura simile a quella da seguire per l'invio delle controdeduzioni, allegando i file della richiesta e della eventuale procura/nomina in formato PDF/A e firmati digitalmente.

Tipologia Depositante: CONTRIBUENTE

Ricorrente Resistente

Indirizzo Pec*:

Elementi da acquisire/già acquisiti:

Sono richieste le seguenti tipologie di allegato:

- Richiesta accesso temporaneo al fascicolo

Documenti n°: / 0

Salva Pulisci

Accesso temporaneo agli atti della parte non ancora costituita: l'esito della richiesta

Gli Uffici di Segreteria provvederanno, entro 3-5 giorni, all'abbinamento della richiesta al fascicolo processuale informatico, previo controllo circa la corretta identificazione della controversia e circa la legittimazione del richiedente alla visione del fascicolo.

In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente ha a disposizione 10 giorni per la consultazione del fascicolo processuale.

Se la Segreteria dovesse riscontrare la non correttezza dell'istanza o della documentazione allegata, la mancata iscrizione a ruolo della controversia o l'avvenuta costituzione con modalità cartacea, l'istante riceverà una PEC con la motivazione del rigetto.

Accesso temporaneo agli atti della parte non ancora costituita: la consultazione

La consultazione da parte del soggetto autorizzato avviene mediante l'utilizzo del servizio “*Telecontenzioso*”, previo accesso all'area riservata, selezionando la Commissione tributaria competente e inserendo il numero di RGR/RGA della controversia.



The screenshot displays the 'Ricerca delle vertenze tributarie' (Search for tax disputes) section of the 'Telecontenzioso' portal. On the left, a navigation menu includes 'Interrogazioni' (highlighted with a blue arrow) and 'Consultazione pubblica della controversia'. The main content area is titled 'INDICARE IL TIPO DI RICERCA' (Indicate the type of search) and is for the 'COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA'. Two search methods are available: 'Ricerca per numero ricevuta' (Search by receipt number) and 'Ricerca per protocollo' (Search by protocol). The 'Ricerca per numero ricevuta' option is currently selected.

Interrogazioni

Consultazione pubblica della controversia

RICERCA DELLE VERTENZE TRIBUTARIE

INDICARE IL TIPO DI RICERCA

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Ricerca per numero ricevuta

Numero di Ricevuta: [] - [] / []

Tipo documento: []

Ricerca per protocollo

RGR/RGA: [] / [] - []



P.T.T. (Appendici)

La procura alle liti

Se il contribuente è munito di firma digitale, la procura alle liti può essere contestuale al ricorso/appello che conterrà la firma digitale del ricorrente e quella del difensore.
(nome_file.pdf.p7m.p7m)



Se il contribuente non è munito di firma digitale, la procura deve essere redatta su atto a parte; la scansione per immagine della procura firmata a mano dovrà essere allegata al ricorso/appello, previa firma digitale del difensore. In questo caso, la procura sarà un allegato al ricorso/appello ed è consigliabile contenga i riferimenti ad esso (numero di atto impositivo per il ricorso, o sentenza impugnata per l'appello).

La firma digitale

Consiste nella creazione di un file, definito «busta crittografica», che racchiude al suo interno il documento informatico originale garantendone PROVENIENZA ed INTEGRITÀ.

In particolare la firma digitale garantisce:

- che il destinatario possa verificare l'identità del mittente ([autenticazione](#));
- che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato ([non ripudio](#));
- che il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro ([integrità](#)).

La firma digitale: confronto PTT/PCT/PAT

- ✓ Nel **PTT** è ammesso l'utilizzo della sola firma digitale CAdES, che permette di firmare molteplici formati di file
- ✓ Nel **PCT** (*processo civile telematico*) è ammesso l'utilizzo della firma digitale sia in formato CAdES che PAdES
- ✓ Nel **PAT** (*processo amministrativo telematico*) è ammesso l'utilizzo della sola firma digitale PAdES, che permette di firmare documenti nel solo formato PDF

PEL e PEC

PEL: Posta Elettronica (ordinaria)

Non è in grado di garantire provenienza, integrità e riferimento temporale.

PEC: Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68). Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta (con attestazione data e ora) che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati, mentre, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta/mancata consegna.

INI-PEC

Collegandosi al sito <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec> si possono individuare gli indirizzi PEC di imprese e professionisti italiani. L'indice è aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di diversa appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.



The screenshot shows the INI-PEC website interface. At the top, there is a navigation bar with the INI-PEC logo and the text "Ministero dello Sviluppo Economico". A search bar is visible with the text "Cerca indirizzo PEC - INI". Below the search bar, there are tabs for "Per i cittadini" and "Ordini e Collegi". The main content area is titled "Per i cittadini > Cerca indirizzo PEC" and has two sub-sections: "Professionisti" (selected) and "Imprese". The "Professionisti" section contains a form with the following fields: "Nome", "Cognome", "Codice Fiscale", "Categoria professionale", "Provincia", "Numero di iscrizione all'ordine", and "Indirizzo PEC". Below the form, there is a CAPTCHA image with the text "PERIFERICO RESIDENCE" and a "Digita il testo" input field. To the right of the form, there is a search button labeled "Cerca PEC Prof".

Come cercare un indirizzo PEC

Per ottenere l'indirizzo PEC desiderato, compila i campi con i dati in tuo possesso, inserisci il controllo (CAPTCHA) e clicca sul bottone "Cerca PEC".

Se i dati forniti non dovessero risultare sufficienti, la pagina segnalerà un messaggio di errore.

È anche possibile risalire ai dati di un'impresa o di un professionista, inserendo l'indirizzo PEC nel campo "Indirizzo PEC" e cliccando successivamente sul bottone "Cerca PEC". Questa funzione è nota anche come "Di chi è questa PEC?"

Approfondimenti

- > INI-PEC, tutte le risposte

Indice-PA

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.

indicepa.gov.it
IPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni

Area Riservata →

Cos'è Per gli Enti ↓ Consulta i dati ↓ Documenti

La comunicazione con le PA inizia da qui.

Fatturazione elettronica

10-04-15
Dal 31 Marzo 2015 la fatturazione elettronica è un obbligo verso tutta la pubblica amministrazione. Se non sei ancora entrato a far parte dell'IPA, fallo subito e inserisci così tutti i dati richiesti sui servizi di fatturazione.

[LEGGI TUTTO](#)

In primo piano

20-12-17
Si informano i referenti delle amministrazioni delle P.A. (a meno degli Istituti di istruzione Statale di ogni ordine e grado) e degli Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato, che sono stati introdotti controlli per una corretta gestione degli Uffici per la transizione al Digitale, di cui ogni amministrazione è tenuta (art.17 del CAD) all'inserimento del nominativo del Responsabile individuato e i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, indirizzo mail).

[ARCHIVIO NOTIZIE](#)

Amministrazioni più cliccate

- 1 Agenzia delle Entrate
- 2 Regione Lombardia
- 3 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- 4 Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
- 5 Ministero della Salute
- 6 Ministero dell'Interno
- 7 Ministero dell'Economia e delle Finanze
- 8 Ministero dello Sviluppo Economico

Numero Verde **800 894 109**

- Apri un ticket
- Controlla un ticket aperto
- Verifica browser

Il formato PDF/A

Il formato PDF è uno standard, creato da Adobe, per la visualizzazione dei documenti, leggibile su tutte le piattaforme hw/sw commerciali.


Il **Pdf/A** è un sotto-formato dello standard PDF appositamente pensato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici.

Oltre ad essere *trasversale orizzontalmente* (leggibile cioè su tutte le piattaforme hw/sw commerciali), lo è anche *verticalmente nel tempo* (ai fini della conservazione nel tempo).

Come ottenere un file PDF/A: Office



Dopo aver redatto il documento con *Microsoft Office Word*, si può creare un PDF/A nel seguente modo:

- Scegliere il comando **File -> Salva con nome**
- Nella finestra **Salva con nome** scegliere il formato **PDF (*.pdf)**
- Fare clic sul pulsante **Opzioni** e, nella finestra **Opzioni**, spuntare la casella **Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)**
- Fare clic su **OK** quindi su **Salva**



Come ottenere un file PDF/A: da OpenOffice

Dalla voce menu “**File**” scegliere l'opzione “**Esporta nel formato Pdf...**”.
Richiamare poi ‘**Opzioni PDF**’:



Creazione di un PDF/A in ambiente Mac

I computer con sistema operativo Mac OS X permettono di realizzare facilmente documenti PDF, ma non in formato PDF/A.

Chi utilizza un Mac può ottenere un PDF/A in uno dei seguenti modi:

- Creare il documento con *OpenOffice* o *LibreOffice* e utilizzare il comando **Esporta nel formato PDF** (nella finestra **Opzioni** selezionare la voce **PDF/A-1**)
- Creare il documento con *Word* per Mac o con *Pages*, quindi salvarlo in formato PDF e convertirlo in PDF/A con Adobe Acrobat (programma a pagamento, diverso da Adobe Acrobat Reader)

Il futuro prossimo ...



Il Processo Tributario Telematico ad oggi investe le operazioni di notifica e trasmissione degli atti del processo; i prossimi traguardi saranno il processo verbale e la sentenza digitale per arrivare, in un futuro ormai prossimo, all'udienza a distanza, peraltro già prevista dall'art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119. Si dovrà però attendere un decreto ministeriale per la definizione delle modalità operative per consentire la partecipazione alle udienze a distanza, per la quale sarà necessaria apposita richiesta di almeno una delle parti.

Normativa di riferimento

- **Decreto Legislativo n. 546/1992**
- **Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005:
Codice dell' Amministrazione Digitale (*CAD*)**
- **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del
23 dicembre 2013, n. 163 (*Regolamento del PTT*)**
- **Decreto del Direttore Generale delle Finanze
del 4 agosto 2015 (*Regole tecniche*)**
- **Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016
(*Linee guida dei servizi del PTT*)**
- **D.L. n. 119/2018 (Collegato fiscale)**